

**Delibera n. 10/2008/P**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

**nell'adunanza congiunta del I e II collegio**

**del 24 luglio 2008**

\*\*\*\*\*

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 107 in data 4 ottobre 2007;

Visto il rilievo n. 44 del 29 maggio 2008 dell'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico- finanziari;

Vista la risposta dell'Amministrazione in data 1° luglio 2008;

Viste le relazioni del magistrato istruttore e del consigliere delegato in data 14 luglio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato in data 15 luglio 2008, con la quale la menzionata delibera CIPE è stata deferita all'esame dei due collegi della Sezione centrale del controllo, convocati per l'adunanza congiunta del 24 luglio 2008, per la pronuncia sul visto e la registrazione della delibera di che trattasi;

Vista la nota n. 124 in data 16 luglio 2008, con la quale la Segreteria della

Sezione di controllo ha comunicato l'ordinanza stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze – Gabinetto – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 e l'art. 3, comma 8, ultima alinea, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti del 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il relatore consigliere Ernesto Basile;

Sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione.

### **FATTO**

1. Con la delibera CIPE n. 107/2007 (prot. C.d.c. n. 583 del 29 aprile 2008).  
"Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno: opere di completamento", sottoposta per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha disposto l'assegnazione, al Consorzio di bonifica sud di Vasto (CH) di un contributo quindicennale, decorrente dal 2008, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, suscettibile di sviluppare complessivamente un volume di investimenti di 25,011 Meuro.
- 1.1 In sede di esame del provvedimento, l'Ufficio ha formulato il rilievo n. 44 del 29 maggio 2008, osservando che, per la realizzazione del predetto intervento, viene richiesta l'assegnazione del contributo pubblico, a totale

copertura del relativo costo, pari a 25,011 Meuro, di cui, però, solo 12 Meuro corrispondenti ad opere immediatamente cantierabili; i restanti 13,011 Meuro si riferiscono ad opere cantierabili solo a conclusione della procedura di acquisizione delle aree e degli approfondimenti tecnici connessi alle prescrizioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, risalenti ormai al 29 luglio 1997, condivise dal Servizio Nazionale Dighe con nota n. 1288/UCPL del 29 febbraio 2000, anch'essa, come si nota, piuttosto risalente nel tempo. Per queste ragioni, l'Ufficio ha chiesto chiarimenti sulla sussistenza dei presupposti di cantierabilità per la concessione del contributo per la realizzazione delle opere in questione.

1.2 Con risposta del 27 giugno c.a. (pervenuta in data 1° luglio 2008), l'Amministrazione ha ritenuto che "è stata verificata la persistente attualità dei pareri al tempo rilasciati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Servizio Nazionale Dighe". Inoltre, facendo riferimento, tra l'altro, al Protocollo d'Intesa tra le Regioni Abruzzo e Molise, datato 24 gennaio 2008, l'Amministrazione ha rappresentato che la procedura di cantierabilità delle opere risulta prossima alla conclusione.

1.3 Al riguardo, la risposta dell'Amministrazione non è parsa all'Ufficio idonea a superare le perplessità manifestate nel rilievo. Infatti, la verifica della "persistente attualità dei pareri, al tempo rilasciati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Servizio Nazionale Dighe", dovrebbe essere effettuata dagli stessi organi tecnici che ebbero originariamente ad effettuarle". Sicchè in difetto dell'aggiornamento di detti pareri non vi sarebbe certezza in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo di 13,011 Meuro, relativamente alle opere non

ritenute ancora cantierabili. L'Ufficio ha altresì precisato che il citato Protocollo d'Intesa tra le Regioni Abruzzo e Molise del 24 gennaio 2008 è successivo alla delibera CIPE in esame.

- 1.4 Nell'adunanza odierna l'Amministrazione ha confermato quanto sostenuto nella citata risposta del 27 giugno 2008.

### **DIRITTO**

1. Come si è visto in narrativa, il profilo che, ad avviso dell'Ufficio, inficia la legittimità della delibera CIPE n. 107/2007 all'esame riguarda i presupposti di cantierabilità delle opere in questione per la conseguente concessione del contributo finanziario a favore del Consorzio di bonifica sud di Vasto (CH) pari a 13,011 Meuro, in quanto i pareri tecnici rilasciati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Servizio nazionale dighe sarebbero eccessivamente risalenti nel tempo (rispettivamente 29 luglio 1997 e 29 febbraio 2000). Di contro l'Amministrazione si è limitata a fare riferimento ad una generica e comunque non documentata "verifica" circa la sussistente attualità dei pareri già rilasciati dai predetti organi tecnici.
  - 1.1. Sotto diverso profilo, l'Ufficio ha altresì evidenziato che il Protocollo d'Intesa tra le Regioni Abruzzo e Molise circa la cantierabilità delle opere risulta datato in epoca successiva (2008) alla data della delibera in questione (2007).
2. Il rilievo dell'Ufficio circa il difetto del presupposto per la cantierabilità dell'opera e, in conseguenza, per la concessione del contributo (13.011 Meuro) va condiviso.
  - 2.1. Le opere oggetto della delibera in esame riguardano la seconda fase di un progetto generale di completamento della diga di Chiauci e di sistemazione

delle pendici dell'invaso. Detto progetto generale era stato approvato, con nota del 29 febbraio 2000, dal Servizio nazionale dighe previo parere favorevole, con le prescrizioni formulate nell'adunanza del 29 luglio 1997 della IV Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Tenuto conto del notevole lasso temporale tra i pareri espressi dal Consiglio Superiore (1997), recepiti dal Servizio nazionale dighe (2000) e la data della delibera n. 107/2007 in esame (4 ottobre 2007), l'Ufficio ha chiesto una verifica circa la persistente attualità di detti pareri che concorrono alla declaratoria di cantierabilità dell'opera in esame.

Orbene, la generica e comunque non documentata asserzione del CIPE circa la persistente attualità di detti pareri non può di per sé ritenersi sufficiente a motivare la sussistenza, per i profili esaminati dai predetti organi tecnici, dei presupposti di cantierabilità delle opere. Difatti, in considerazione della complessità delle opere di completamento dell'invaso in questione e dei potenziali rischi per l'incolumità pubblica e per il territorio circostante, tenuto conto dell'impatto che ne deriva sulle aree interessate, l'eventuale conferma circa la persistente attualità dei pareri tecnici già formulati ma risalenti nel tempo (circa 7 anni prima della delibera CIPE in esame) non può che legittimamente competere (anche per una mera conferma dei pareri già resi) ai medesimi organi tecnici che ebbero originariamente ad esprimerli.

Di qui l'illegittimità della delibera in esame.

Va aggiunto che il difetto di istruttoria della delibera in esame si evince anche dalla mancata acquisizione di un altro momento procedimentale, costituito dal Protocollo d'Intesa tra le Regioni Abruzzo e Molise, anch'esso

rilevante ai fini della cantierabilità delle opere in esame, ma che risulta intervenuto solo successivamente alla definizione della delibera n. 107/2007.

- 2.2. Ne deriva che la delibera in questione, in quanto non corredata dal parere dei competenti organi tecnici circa la eventuale attualità dei pareri già resi nel 1997 e 2000 nonché dall'esplicito riferimento al Protocollo d'Intesa intervenuto nel 2008 tra le Regioni Abruzzo e Molise circa la cantierabilità delle opere, non può ritenersi conforme a legge.

**P.Q.M.**

Ricusa il visto e la conseguente registrazione della delibera in epigrafe.

IL RELATORE

(Ernesto Basile)

IL PRESIDENTE

(Fabrizio Topi)

Depositata in Segreteria il 5 agosto 2008